



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Latina, in persona del giudice, dott. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 20 settembre 2022 svolta con modalità a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1906/2020, promossa

da

TONINI MARIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Faticoni e Stefania Genovesi;

contro

I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Diegoli, Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).

Con ricorso depositato in data 20.07.2020, Tonini Maria conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'Inps al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dell'attività di recupero avviata nei suoi confronti dall'Ente previdenziale onde ripetere la somma di euro 5.666,24, importo che l'Istituto aveva ritenuto fosse stato a lei indebitamente erogato a titolo di indennità NASpI per il periodo novembre 2018 – gennaio 2020 in ragione del contemporaneo accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per il medesimo arco temporale. Censurato il contegno dell'amministrazione, che avrebbe erroneamente anticipato la decorrenza del trattamento pensionistico senza neppure riconoscere all'istante il diritto di opzione, la parte attrice concludeva per la condanna dell'Inps al pagamento dell'importo illegittimamente trattenuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si costituiva in giudizio l'Istituto previdenziale invocando l'integrale reiezione del ricorso e ribadendo l'incompatibilità tra la fruizione del trattamento di disoccupazione e la maturazione del requisito pensionistico.

Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza -celebrata con modalità a trattazione scritta così come indicato in epigrafe- e, all'esito della stessa, decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.

Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di improcedibilità della presente domanda giudiziale per non essere stato previamente presentato ricorso in via amministrativa ai sensi dell'art. 443 c.p.c. Siffatto ricorso non è imposto dalla legge speciale per la proposizione dell'azione giudiziaria di accertamento dell'insussistenza dell'indebito e, in ogni caso, risulta esperito dalla parte ricorrente in data 10.06.2020 (doc. 7 fasc. attoreo)

Volgendo quindi immediatamente al merito della controversia, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2, commi 40 e 41 della L.92/12: “ *Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI. 41.La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire*”.

Su tale impianto normativo è, successivamente intervenuto il D.Lgs.22/2015, attuativo della L. 183/2014, il quale ha introdotto l'indennità di disoccupazione NASpI, in luogo della ASpI e della

MINI ASpI , stabilendo all'art. 11 che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: *“a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.”*

L'interpretazione delle suddette norme è stata oggetto della Circolare INPS n.180/2014 con cui l'Ente si è conformato alla nota Ministeriale di interpretazione operativa del 25/6/2014 (Prot. 29/0002862/P), in virtù della quale *“Ai sensi dell'articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., nei confronti dei soggetti per i quali continuano ad applicarsi in materia di requisiti di accesso alla pensione le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, trova applicazione la disciplina delle decorrenze della pensione di vecchiaia e di anzianità previgente alla predetta disposizione, e cioè le c.d. finestre di accesso”*. In ordine alla decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di tali soggetti, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui alla nota citata in premessa, si rappresenta che la stessa va riferita alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità. Pertanto, tali soggetti, raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso. In coerenza con quanto sopra detto devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità (data di apertura della c.d. finestra di accesso).

Ne discende che il raggiungimento dei requisiti di pensionamento anticipato da parte della ricorrente in data 1.11.2018 (decorrenza riconosciuta dalla stessa parte istante nella relativa domanda amministrativa, doc. 4 fasc. attoreo), costituisce causa di decadenza dell'indennità NASpI che le è stata erogata da quel momento in poi.

Va, peraltro ricordato che l'indennità di disoccupazione ha natura previdenziale e che, per opinione pacifica della giurisprudenza, la deroga al criterio della ripetibilità dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., operante in materia di pensione, trova applicazione soltanto in materia di pensioni in senso proprio, non essendo ammissibile un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale (*Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2018, n. 21510; in senso analogo Cass. 17216 del 12 luglio 2017*).

Unico possibile corollario è che, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, l'indebito è così pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c., non sussistendo la *ratio* per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione indebita.

Pertanto, in caso di ripetizione di prestazioni di natura assistenziale a sostegno del reddito - nel quale rientra anche la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, concernente la ripetizione di somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione - non assume alcuna rilevanza lo stato soggettivo del beneficiario (dolo o colpa) ai fini della eventuale esclusione della ripetibilità delle somme pagate senza titolo.

Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato.

Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **rigetta** il ricorso;
- **spese** irripetibili.

Latina, 20 settembre 2022

Il Giudice

Umberto Maria Costume